



Determina n. 03/2023 del

Prot. n.

OGGETTO: Sospensione temporanea e cautelativa della raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi della specie *Ostrica concava* (*Crassostrea gigas*) raccolti nell'allevamento codice 005VE079, zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile).

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

VISTO il Regolamento CE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO il Regolamento CE n. 627/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

VISTA la D.G.R.V. n. 200 del 24/02/2021 recante "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: *Ruditapes decussatus* e *Ruditapes philippinarum* (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019.

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A"

VISTA la nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale - Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale

PRESO ATTO dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Rapporto di Prova n. 23BAT_U/3774 del 16/08/2023 di cui al campione di molluschi bivalvi vivi della specie **Ostrica concava** (*C. gigas*) prelevato in data 09/08/2023 con n. di verbale 050504-2300077302B dal Servizio Veterinario di cui sopra nell'allevamento codice 005VE079, zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), risultato non conforme per presenza di *Salmonella* spp. - sierotipo S. Veneziana,

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di **sospensione temporanea e cautelativa** dei molluschi bivalvi della specie *Ostrica concava* (*Crassostrea gigas*)

raccolti nell'allevamento codice 005VE079, zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica
 - la **sospensione temporanea e cautelativa** della raccolta e della commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi della specie Ostrica concava (*Crassostrea gigas*) nella zona di produzione 04M011 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria dei molluschi bivalvi vivi nel sito di produzione e raccolta registrato con il numero 005VE079.
2. la Città Metropolitana di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia, Caorle e di Jesolo-Cavallino, e le Forze dell'Ordine cui viene notificata la Determina sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Determina
3. il Servizio Veterinario dell'AULSS4 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto
4. la violazione della presente Determina è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)

DISPONE

che copia della presente Determina 03/2023 sia notificata alle imprese interessate:

| Codice allevamento | Impresa | PEC |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 005VE079 | Aquatec Soc. Agr. srl | aquatec@pec.it |

e sia trasmessa, per competenza, a:

- **Autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (Capitanerie di Porto di Venezia, Caorle e Jesolo-Cavallino e Città Metropolitana di Venezia)**
- **Stazioni Carabinieri di Caorle, Eraclea e Jesolo e Guardia di Finanza Unità Operativa Navale di Venezia e Caorle**
- **Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità Operativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare Regione del Veneto**
- **tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto**

Avverso al presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione amministrativa del provvedimento stesso.

Il Direttore Generale

dott. Mauro Filippi

Firmatario: Mauro Filippi

Data: 17/08/2023 11:36:10 CEST